


Registrato il **28 OTT. 2020** al n. **953** serie **1**
Pagato € **200,00** (duecento/00)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giuseppe Casciaro (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Gaggioli



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO

CONTRATTO DI APPALTO


Rep. n. **4575**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventuno (21) del mese di ottobre (10), in Palermo, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Via G. Garibaldi n. 41, dinanzi a me dott. Romeo Ignazio, nato a Palermo il 27.02.1959, in servizio presso la suddetta Soprintendenza nella qualità di Ufficiale Rogante, nominato dal summenzionato Ufficio con decreto soprintendenziale n. 2 del 18.11.2010, delegato a ricevere gli atti stipulati dalla medesima Soprintendenza, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, della cui identità personale io sono certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE

l'arch. Lina Gabriella Bellanca, nata a Sciacca (AG) il 29.10.1954, domiciliata per la carica in Palermo, via P. Calvi 13, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, giusta nomina con D.D.G. n. 369 del 31.01.2018, per conto e nell'interesse della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo c.f.: 80012000826, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione"

E DALL'ALTRA




la sig.ra Starinieri Silvia nata a Prato il 02.11.1988 e residente in Prato Via di Galceti n. 52, c. f. STRSLV88S42G999F, nella qualità di Procuratore speciale della ditta Piacenti s.p.a. con sede in via G. Marradi n. 38 - 59100 Prato p. IVA e c.f. 02016910974, giusta procura del 13.10.2020 registrata a Prato il 14.10.2020 al n. 11265 serie 1T notaio Renato D'Ambra in Prato, procura a me Ufficiale rogante esibita in originale e acquisita in copia agli atti, nella qualità di impresa appaltatrice,

PER

la stipula del presente contratto di appalto per l'affidamento dei "*Lavori di restauro del complesso monumentale del Chiostro dei Benedettini in Monreale (PA)*" ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii (nel seguito: Codice dei Contratti pubblici) importo complessivo dei lavori € 492.884,12 (quattrocentonovantadue mila ottocentoottantaquattro/12) di cui € 418.118,39 (diconsi euro quattrocentodiciottomilacentodiciotto/39) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 74.765,73 (diconsi euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/73) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge.

PREMESSO

- CHE l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'Identità siciliana, Dipartimento reg.le dei BB.CC. e dell'I.S., con D.D.G. n. 4718 del 05.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e I.S. il 13.11.2018 al n. 4 cap. 776096, ha finanziato i "*Lavori di restauro del complesso monumentale del Chiostro dei Benedettini in Monreale (PA)*" per un importo complessivo, IVA inclusa, di € 1.000.000,00, a carico delle risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 ;
- CHE responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi è l'arch. Filippo Davi;
- CHE l'U.O. 3 per i Beni architettonici e storico artistici della Soprintendenza ha redatto la perizia di spesa Perizia rep. n. 18 del 14.09.2017 per un importo imponibile complessivo di



€ 790.109,42 (euro settecentonovantamilaacentonove/42), di cui € 715.343,69 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 74.765,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, e che il RUP ha sottoscritto il Verbale di verifica e validazione, ai sensi dell'art 26, e Approvazione del progetto, ai sensi dell'art 27, del Codice dei Contratti pubblici;

- CHE in data 18.12.2018, con prot. n. 408/SOPR. la Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo ha adottato la determina a contrarre relativamente all'affidamento dei lavori di cui trattasi, determinando di ricorrere a una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti pubblici e determinando altresì di invitare quindi operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti, tramite elenco di operatori economici e precisamente fra quelli abilitati sul MePa per entrambe le categorie OG2 livello III e OS2-A;

- CHE la Soprintendenza ha proceduto a invitare i suddetti 15 operatori economici alla procedura negoziata per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori di che trattasi, con note prot. da n. 483/S15.2 a n. 497/S15.2 del 29.1.2019;

- CHE nella gara esperita il 25.02.2019 è rimasta aggiudicataria la ditta Restaurarte s.r.l., con sede in via Vittorio Sardella n. 23 - 95024 Acireale (CT) – C.F. e P. IVA 03752980874, con il ribasso offerto del 41,55% per l'importo complessivo di € 492.884,12 (quattrocentonovantaduemilaottocentoottantaquattro/12) di cui € 418.118,39 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 74.765,73 per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge;

- che seconda in graduatoria è risultata la ditta Piacenti s.p.a. con sede in via G. Marradi n. 38 59100 Prato p. IVA e c.f. 02016910974, come da atto di aggiudicazione definitiva prot. 161/Sopr. del 16.05.2019;

- che sulla base del criterio sorteggiato in sede di gara ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Co-



dice dei Contratti pubblici l'offerta della ditta Restaurarte s.r.l. è risultata superiore alla soglia di anomalia e che il R.U.P. ha esperito con esito positivo ai fini dell'affidamento la procedura di verifica di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, come da nota prot. 2829/S15.3 del 15.05.2019;

- che l'aggiudicazione è stata dichiarata definitiva dal R.U.P. con atto prot. 161/Sopr. del 16.05.2019;

- che con atto del 25.06.2019 il R.U.P. ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;


- che l'esito della gara è stato pubblicato nei modi previsti dall'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici;

- che con propria PEC del 14.11.2019 la ditta Restaurarte s.r.l. ha comunicato l'avvenuta cessione, in data 30.10.2019, del ramo d'azienda a Tiche Restauri s.r.l. con sede in Roma viale Trastevere 281 c.f. 15465501003, producendo la relativa documentazione;

- che ai sensi dell'articolo 2558 del Codice Civile e per gli effetti dell'atto pubblico del 30.10.2019 repertorio 5324 raccolta 3884 del notaio Sebastiano Messina in Catania, di cessione del ramo d'azienda da Restaurarte s.r.l. di Acireale (CT) a Tiche Restauri s.r.l. di Roma, la cessionaria sarebbe subentrata nei contratti stipulati dalla cedente. Pertanto, in ragione di tale subentro la Soprintendenza ha attivato le procedure di verifica circa il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti della Tiche Restauri s.r.l. di Roma a ciò obbligati ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;

- tali verifiche sono state concluse con esito positivo ai fini dell'affidamento, ma la stipula è stata prorogata a causa dell'insorgere dell'emergenza sanitaria da Covid-19;


- con nota prot. n. 37/2020 del 4.5.2020 inviata via PEC la Tiche Restauri s.r.l. con sede in Roma viale Trastevere 281 c.f. 15465501003 comunicava di aver risolto, con atto del 30.4.2020, il contratto di cessione del ramo d'azienda di che trattasi, per inadempimento della controparte Restaurarte s.r.l. di Acireale (CT);





- con propria nota prot. n. 086 del 6.5.2020 trasmessa a mezzo PEC Restaurarte s.r.l. di Acireale (CT) comunicava la propria volontà di rinunciare all'aggiudicazione trovandosi "nella materiale impossibilità di acquisire l'appalto";
- permanendo tuttavia l'esigenza di affidare i "*Lavori di restauro del complesso monumentale del Chiostro dei Benedettini in Monreale* CIG: 77442461F8 e preso atto della impossibilità dichiarata da Restaurarte s.r.l. di Acireale (CT) di acquisire l'appalto, la Soprintendenza ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e con nota prot. n. 6630 del 4.6.2020, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., ha chiesto all'impresa Piacenti s.p.a. con sede in via Marradi n. 38 59100 Prato la disponibilità all'affidamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, considerato che l'impresa Piacenti s.p.a. ha partecipato all'originaria procedura di gara ed è risultata dal verbale di gara la seconda migliore offerente, come sopra specificato;
- contestualmente, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. veniva chiesto alla impresa Piacenti s.p.a. in caso di disponibilità all'affidamento, di fornire spiegazioni sui prezzi e sui costi, in relazione alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con il ribasso proposto dall'originario aggiudicatario;
- viste la dichiarazione di disponibilità all'affidamento della impresa Piacenti s.p.a. prodotta con nota dell'11.6.2020;
- ritenute congrue e giustificanti il ribasso, come da nota prot. n. 7472 del 25.6.2020, le giustificazioni prodotte dalla impresa Piacenti s.p.a. con nota del 15.6.2020;
- visto l'esito favorevole, ai fini dell'affidamento, delle verifiche condotte dalla Soprintendenza circa il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti della Piacenti s.p.a. con sede in via G. Marradi n. 38 - 59100 Prato p. IVA e c.f. 02016910974 a ciò obbligati ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, ivi comprese le verifiche antimafia;

[Handwritten signature]



TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) – Oggetto dell'appalto


L'Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo all'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per i *“Lavori di restauro del complesso monumentale del Chiostro dei Benedettini in Monreale (PA)”*.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art.3) – Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari

Il lavoro di che trattasi è munito del CIG: **77442461F8** e del CUP: **G32C17000130006**. L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al detto articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

I pagamenti effettuati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, per i lavo-



ri di che trattasi, a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti, nel caso di subappalto e similari, devono transitare su appositi conti correnti dedicati;

ai sensi dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità al conto corrente dedicato;


Art.4) – Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti

Il corrispettivo complessivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto del 41,55% sui lavori dall'Appaltatore, nell'importo complessivo di € 492.884,12 (quattrocentonovantaduemilaottocentoottantaquattro/12) di cui € 418.118,39 (diconsi euro quattrocentodiciottomilacentodiciotto/39) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 74.765,73 (diconsi euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/73) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Amministrazione alla sede legale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i.... signor..

I pagamenti a favore dell'impresa saranno disposti dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo secondo le modalità previste dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto mediante accredito sul seguente conto corrente, tenuto dall'appaltatore presso il seguente istituto bancario:

IBAN: _____ sul quale le persone abilitate a operare sono:



conto sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati suddetti, come espressamente prescritto dall'art. 3 dalla L. 136/2010.



Art.5) – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

Il tempo utile per dare ultimate le opere precisate, viene stabilito in giorni 360 (trecentosessantasei) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, così come previsto all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% di detto importo netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art.6) – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato nonché elencati al-





l'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In ogni caso, i suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato Generale) fanno parte integrante del contratto, e vengono allegati come meglio specificati al successivo articolo 18).

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.


L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Direzione Lavori, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità civile e penale per i casi di infortunio e per danni alle persone ed alle cose.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

Si obbliga, altresì, espressamente, a inserire analoga clausola di cui al superiore comma 5 del presente articolo, nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

Si obbliga a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. Si obbliga, altresì, espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di



estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) e si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a mettere a disposizione della Soprintendenza, tramite apposita Banca Dati, i dati relativi alle società o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.


Si obbliga altresì a inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di mettere a disposizione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, tramite l'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Art. 7) – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Codice dei Contratti pubblici.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:



- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- grave inosservanza dell'obbligo di rispettare e far rispettare il "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10", con particolare riferimento agli artt. 8, 10 e 14.


Nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto viene altresì risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'appaltatore non abbia dato comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi

S
B



modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.;

b) ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Soprintendenza è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Art. 8) – Clausola arbitrale

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per cui l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso fra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si applica l'articolo 205 del Codice dei Contratti pubblici.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono deferite alla magistratura ordinaria.

È esclusa la competenza arbitrale.





Art. 9) – Cauzione definitiva


L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici così come previsto dall'art. 11.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, cauzione definitiva complessiva di € 124.403,95 (euro centoventiquattromilaquattrocentotre/95) a mezzo di Polizza fideiussoria n. 2020/13/6575303 del 02.09.2020 rilasciata da Italiana Assicurazioni s.p.a. di Milano, 38F Ag. Scandicci Casellina, e successiva Appendice n.1 del 16..09.2020. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10) – Polizze assicurative

A norma di legge, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice dei Contratti pubblici, e dell'articolo 11.3 e 11.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione del 10.09.2020 n. 2020/25/6188943 della Italiana Assicurazioni s.p.a. di Milano, 38F Ag. Scandicci Casellina CS Insurance Service snc di Ciullini Vieri & C a garanzia: 1) di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) per una somma complessiva garantita di € 790.000,00, di cui € 492.885,00 per Opere, € 247.115,00 per Opere preesistenti e € 50.000,00 per Spese di demolizione e sgombero; 2) della responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.) con massimale di €. 500.000,00.

Art. 11) – Divieto di cessione del contratto



Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo art. 105 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 12) - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.


In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dall'Amministrazione e segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti, salva la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 c. 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. Le somme accantonate con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il pagamento all'appaltatore del saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti. Per tale ritardo l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione e non può chiedere risarcimento di danni.

Art. 13) – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 14)– Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso l'Ufficio della



Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Art. 15) – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione.

Art. 16) – Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 17) – Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 18) – Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

A) Capitolato Speciale d'appalto; B) Elenco prezzi unitari.

C.F. Impresa 02016910974

C.F. Soprintendenza 80012000826

Letto confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA AFFIDATARIA

IL SOPRINTENDENTE


(Piacenti s.p.a.)


(Arch. Lina Gabriella Bellanca)

Richiesto io Dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Rogante, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 e 96 del

R.D. 23.5.1924 n. 827 il presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, del quale ho personalmente dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme a me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Ai sensi dell'art. 52 bis della L. 16 febbraio 1913, n. 89, come integrata e modificata con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, viene quindi eseguita l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa apposta dalle parti al presente atto pubblico, sulla quale io, scrivente ufficiale rogante, appongo personalmente la mia firma digitale.

Questo Atto, consta di n. 16 pagine debitamente legalizzate della quali si sono occupate n. 15 intere oltre a numero 11 righe della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott. Ignazio Romeo)

